



Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia
Settore Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità
Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità

Oggetto: Nuovi criteri per l'accesso alle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto/ZTL.

ORDINANZA N.

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ l'istituzione e l'utilizzo delle corsie riservate trovano fondamento normativo nel Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e nel DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- ✓ l'art. 7 comma 1 del predetto D. Lgs. prevede che nei centri abitati i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto al fine di favorire la mobilità urbana;
- ✓ Il diritto a transitare nelle predette corsie non è però riservato esclusivamente ai mezzi di pubblico trasporto e ai taxi, ma può essere esteso anche ad altre categorie di veicoli per preminenti ragioni di pubblico interesse, di sicurezza, o per accertati motivi di necessità;
- ✓ a far tempo dall'ottobre 2012 sono state introdotte, nell'ambito del territorio di Milano, nuove disposizioni che prevedono, rispetto alla precedente disciplina, criteri più restrittivi per l'accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici, con la prevalente finalità di favorire il transito urbano ai mezzi di pubblico trasporto e ai servizi di emergenza;
- ✓ nell'ottica di ottimizzare la mobilità urbana e disciplinare adeguatamente la materia, il Comune ha emanato diversi provvedimenti sindacali, che si sono susseguiti nel corso dell'ultimo biennio;
- ✓ allo stato attuale la materia è regolamentata dall'ordinanza n. 71289 del 9 settembre 2014, entrata in vigore il 1° ottobre 2014, e dal relativo disciplinare attuativo, approvato con determinazione dirigenziale n. 143 dell'11 settembre 2014;



Atti del Comune

Considerato che:

- ✓ allo stato attuale i veicoli di trasporto pubblico collettivo e i taxi rientrano nell'ambito del medesimo punto 2.1 dell'ordinanza, mentre i veicoli destinati all'attività di autonoleggio da rimessa con conducente (NCC) - sia con capienza superiore a 9 posti sia con capienza fino ai 9 posti – sono disciplinati al punto 2.3;
- ✓ al fine di garantire una maggiore omogeneità e ottimizzare la gestione degli autoservizi pubblici adibiti al trasporto collettivo o individuale, si ritiene opportuno scorporare i taxi dalla categoria 2.1 che, di conseguenza, andrà a ricomprendere esclusivamente i veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea;
- ✓ a seguito di quanto sopra, i veicoli adibiti a servizio di taxi e quelli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC) sono stati conglobati, per analogia, nell'ambito del medesimo punto 2.3, suddiviso, a sua volta, in due sottocategorie: lettera a) taxi ed NCC con capienza fino a 9 posti e lettera b) NCC con capienza superiore a 9 posti;

Tutto ciò premesso, per poter dare concreta attuazione alle decisioni di cui sopra si rende necessario provvedere all'emanazione di un nuovo provvedimento sindacale, in sostituzione dell'ordinanza n. 71289/2014, che recepisca le intervenute modifiche;

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285;
- il DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il vigente Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa, di sostituire l'Ordinanza n. 71289 del 9 settembre 2014 con il presente provvedimento, che individua le categorie alle quali può essere consentita la circolazione **nelle corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto/ZTL indicate nell'elenco allegato al disciplinare** (da adottarsi con separato atto) e nel rispetto delle prescrizioni/limitazioni al transito eventualmente previste per specifiche tipologie di veicoli.



Atti del Comune

1. SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE E SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA TARGA

Per le seguenti categorie previste al punto 1 dell'Ordinanza non è necessaria alcuna preventiva comunicazione né presentazione di specifica richiesta:

1.1 VEICOLI DOTATI DI TARGA SPECIALE, immatricolati dagli enti previsti dal codice della strada (Corpo Diplomatico, Corpo Consolare, Croce Rossa Italiana, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Protezione Civile);

1.2 CICLOMOTORI E MOTOCICLI nelle sole corsie riservate e ZTL ove la circolazione è espressamente autorizzata in base alla specifica Ordinanza istitutiva o sue modifiche e integrazioni;

2. SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE E CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA TARGA

2.1 VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA

2.2 AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2.3 VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI E VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

a) veicoli adibiti a servizio di taxi e veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC) con capienza fino a 9 posti

b) veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC) con capienza superiore a 9 posti

2.4 VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE E VEICOLI NON DOTATI DI TARGA SPECIALE APPARTENENTI O IN USO AGLI ENTI DI CUI AL PUNTO 1.1



Atti del Comune

2.5 VEICOLI DI CUI ALL'ART. 203 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, LETTERE:

- h) veicoli aventi carrozzeria destinata al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
- n) furgoni blindati per trasporto valori

2.6 VEICOLI DI CUI ALL'ART. 203 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, LETTERE:

- b) autospazzatrici
- c) autospazzaneve
- m) autoambulanze

2.7 VEICOLI CON A BORDO PERSONE INVALIDE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA, TITOLARI DELL'APPOSITA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 381 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

3. AUTOVEICOLI MUNITI DI AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO, SOTTO FORMA DI SPECIFICO CONTRASSEGNO

La Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia del Comune di Milano, rilascerà il contrassegno alle seguenti categorie di soggetti aventi residenza o domicilio o dimora lavorativa o comunque operanti nel Comune stesso, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando che la contemporaneità di più cariche esclude il rilascio di più di un contrassegno.

3.1 CARICHE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI:

- 3.1.a** Membri del Governo
- 3.1.b** Membri del Parlamento Italiano e/o Europeo eletti nei collegi elettorali cui appartiene la città di Milano
- 3.1.c** Magistrati, con sede di lavoro a Milano, esclusivamente su richiesta del Presidente della Corte d'Appello, del Procuratore Generale o del Presidente del TAR o loro delegati, secondo le rispettive competenze



Atti del Comune

3.1.d Presidente, Assessori e Consiglieri della Regione Lombardia e/o della Provincia di Milano

3.1.e Sindaco, Assessori, Consiglieri e Presidenti dei Consigli di Zona del Comune di Milano

3.1.f Prefetto di Milano

3.1.g Questore di Milano

3.1.h Massime cariche istituzionali delle Forze dell'Ordine presenti nel territorio del Comune di Milano

3.1.i Membri della Giunta della Camera di Commercio di Milano

3.2 ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E FUNZIONALI:

3.2.1 veicoli di proprietà o in disponibilità di enti della pubblica amministrazione (Stato, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio, Aziende Sanitarie aventi sede nella città di Milano, ecc.) nel numero massimo fissato dal disciplinare

3.2.2 veicoli di proprietà o in disponibilità di dipendenti del Comune di Milano e dei membri del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milano che utilizzino la propria autovettura privata per specifiche e documentate esigenze di servizio

3.3 TRASPORTI SPECIALI: rientrano in tali fattispecie i mezzi per refezione scolastica, per il trasporto di medicinali urgenti salvavita, di organi umani per trapianti, sangue ed emoderivati, i mezzi di soccorso stradale (carri attrezzi) adibiti alla rimozione dei veicoli in panne e gli autoveicoli gru in servizio di rimozione forzata della sosta vietata

3.4 OSPEDALI: autoveicoli di servizio degli ospedali accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale

3.5 ASSOCIAZIONI A CARATTERE ASSISTENZIALE: l'autorizzazione alla circolazione nelle corsie riservate e ZTL sarà riconosciuta limitatamente alle associazioni senza scopo di lucro che agiscono nel settore dell'assistenza socio-sanitaria sul territorio di Milano (es: malati di alzheimer, cure palliative, cure fisioterapiche a domicilio per casi gravi, cure domiciliari urgenti, mensa dei poveri, assistenza ai disagiati)



Atti del Comune

3.6 CONSOLATI E AMBASCIATE: veicoli nella disponibilità dei Consolati e delle Ambasciate nel numero massimo di 2 per ciascun Consolato o Ambasciata

3.7 SOCIETÀ PRIVATE CARATTERIZZATE DA CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO E FONDAZIONI CARATTERIZZATE DA UN FONDO DI DOTAZIONE PURE SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO. LE AUTOVETTURE DEVONO ESSERE NELLA DISPONIBILITÀ DELLE SOCIETÀ/FONDAZIONI, DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, COMUNQUE IN NUMERO MASSIMO DI 3 PER CIASCUNA SOCIETÀ/FONDAZIONE.

3.8 RESIDENTI, LIBERI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ: che dimostrino di aver subito un particolare e grave pregiudizio per raggiungere il luogo di lavoro o la residenza, limitatamente al tratto di corsia che costituisce motivo di penalizzazione

3.9 ALTRE CATEGORIE:

3.9.1 autovetture private di autorità e alte personalità non comprese nelle categorie precedenti, che ne motivino e comprovino l'esigenza, anche limitata nel tempo, anche per esigenze di sicurezza personale

3.9.2 veicoli in uso ad agenzie di stampa, giornali quotidiani, radio e televisioni in misura variabile da 1 a 5. Le relative autorizzazioni saranno rilasciate su richiesta del direttore responsabile o del responsabile della redazione di Milano

3.9.3 autoveicoli nella disponibilità della Curia Arcivescovile

4. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Saranno rilasciate, eventualmente anche in sanatoria, con le modalità, per la durata, nei limiti e secondo i criteri analitici rispettivamente indicati:

4.1 MEDICI: per visite urgenti e interventi di pronta reperibilità

4.2 ENTI, SOCIETÀ, AZIENDE ESERCENTI UN PUBBLICO SERVIZIO: automezzi operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telefonia, igiene ambientale e raccolta rifiuti



Atti del Comune

4.3 RADIO E RETI TELEVISIVE IN GENERE: automezzi operativi utilizzati dalle emittenti televisive e radiofoniche

4.4 ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA: l'autorizzazione sarà rilasciata, anche in sanatoria, limitatamente agli interventi svolti in situazioni di oggettiva emergenza

4.5 PERSONALITÀ IN VISITA ISTITUZIONALE O CONNESSA AD ATTIVITÀ CURATE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE

4.6 ORGANIZZATORI DI EVENTI: potranno essere rilasciati permessi temporanei richiesti per il tramite delle competenti Direzioni Comunali, per eventi culturali, sportivi o diversi

4.7 AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO POSTALE CON EFFIGI NON REMOVIBILI RIPRODOTTE SULLA CARROZZERIA

4.8 AUTOVEICOLI ADIBITI AI SERVIZI FUNEBRI

4.9 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ DI VIGILANZA PRIVATA CON EFFIGI NON REMOVIBILI RIPRODOTTE SULLA CARROZZERIA, UTILIZZATI PER LA SORVEGLIANZA DI STRUTTURE SITUATE IN ZTL O CON ACCESSO NELLE CORSIE RISERVATE

DISPONE CHE

- la Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia e la Direzione Centrale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all'applicazione della presente Ordinanza;
- le richieste di autorizzazione di cui al precedente punto 3.9 e 4 e/o i relativi criteri di rilascio siano valutati da un'apposita commissione – denominata Commissione Corsie - costituita dal Comandante della Polizia Locale, dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia e dal Direttore del Settore Sportello Unico per la Mobilità;



Atti del Comune

- i limiti numerici, le modalità di rilascio e utilizzo dei permessi, l'elenco delle strade, delle corsie e delle ZTL, siano specificati con un disciplinare, da adottarsi con separato provvedimento;

DA' ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai fini della conoscenza, ai sensi dell'art. 26 della Legge 241/90 e dell'art. 62 dello Statuto del comune di Milano;

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- a norma dell'art. 8 della Legge 241/190, il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità;

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 71289 del 9 settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO PER LA MOBILITÀ
Ing. Salvatore Barbara

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ
Ing. Stefano Riazzola

IL DIRETTORE CENTRALE
MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA
Arch. Filippo Salucci

P. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLA
MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA
Dott. Pierfrancesco Maran